



DG COSVIR

Prot. Uscita del 05/08/2010

Numero: 0018233

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ufficio COSVIR X – Produzioni Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale” ed, in particolare, gli artt. 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. del 19.7.1985 con il quale è stato istituito il registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione ed è stato approvato il relativo regolamento;

VISTO il D.M. del 31.7.1989 con il quale sono state approvate le norme tecniche relative agli standards di popolazione;

VISTO il D.M. del 7.6.1991 con il quale è stata autorizzata l'ammissione al registro anagrafico della razza bovina Sardo-modicana e sono state approvate le relative norme tecniche;

VISTO il D.M. del 29.12.1995 con il quale vengono approvate modifiche al disciplinare (già Regolamento) del registro anagrafico ed alle norme tecniche di selezione;

VISTA la nota ministeriale n.20374 del 13.4.1999 con la quale sono state approvate, in conformità dell'art.19 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione, le delibere della Commissione Tecnica Centrale approvate nella riunione dell'1.12.1998, riguardanti le norme tecniche relative all'istituzione del corpo degli esperti, ai criteri di valutazione morfologica per le varie popolazioni iscritte al predetto registro anagrafico;

VISTO il D.M. n.23982 del 9.12.1999 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del registro anagrafico innanzi citato;

VISTA la nota ministeriale n.24242 del 22.1.2003 con la quale sono state approvate, in conformità dell'art.19 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione, le delibere della Commissione Tecnica Centrale approvate nella riunione del 7.10. 2002, riguardanti le norme tecniche relative alle razze/popolazioni: Agerolese, Pezzata Rossa Oropa, Pinzgau e Pustertaler e ai criteri per l'autorizzazione all'inseminazione artificiale dei riproduttori iscritti al registro anagrafico;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ufficio COSVIR X – Produzioni Animali

VISTO il D.M. n.23591 del 17.9.2003 con il quale è stata ammessa la popolazione bovina “Siciliana” tra quelle del predetto registro anagrafico e sono state approvate le relative norme tecniche;

VISTO il D.M. n.21336 del 14.3.2005 con il quale sono stati approvati i nuovi testi delle norme tecniche delle relativi agli standards delle popolazioni bovine ammesse all’art.2 del disciplinare del citato registro anagrafico;

VISTO il D.M. n.4758 del 25.2.2008 con il quale sono state apportate delle modifiche all’art.2 del disciplinare in questione ed alle norme tecniche delle popolazioni “Mucca Pisana” e “Pustertaler – Barà”;

VISTO il D.M. n. 770 del 13.01.2009 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del disciplinare del più volte citato registro anagrafico e delle norme tecniche relative agli standards delle razze considerate;

VISTA la nota n.3421 del 13.07.2010 con la quale l’Associazione Italiana Allevatori, che gestisce il più volte citato registro, ha chiesto, così come deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 20.04.2010, l’ammissione delle razze estere “Blonde d’Aquitaine” e “Aberdeen Angus”, l’approvazione dei relativi standards di razza, la modifica dell’art. 1, comma 2 delle norme tecniche e la modifica dello standard della razza “Garfagnina”;

CONSIDERATO che le norme tecniche, così come modificate ed integrate rispondono alla esigenza di conservazione della biodiversità nell’ambito delle razze bovine autoctone allevate in Italia;

D E C R E T A :

Articolo 1 – Il testo dell’art. 1 delle norme tecniche relative agli standards delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, approvate con D.M. n. 770 del 13.01.2009, è così sostituito:

“Art.1

- 1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 8 del disciplinare del registro anagrafico ai fini dell’iscrizione di un soggetto con uno od entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone.*
- 2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate sulle femmine dopo almeno un parto e sui maschi dopo il compimento del primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.”*

Articolo 2 – lo standard della razza “Garfagnina”, approvato con 770 del 13.01.2009, è così sostituito:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ufficio COSVIR X – Produzioni Animali

“GARFAGNINA

AREA DI ORIGINE: *Regione Toscana*

ATTITUDINE: *Duplice (Latte e Carne)*

CARATTERI TIPICI:

- A) *taglia: media*
- B) *mantello e pigmentazione: pelle di colore ardesia, sottile e facilmente sollevabile; mantello brinato;*
- C) *testa: leggera di media lunghezza; profilo rettilineo; occhi scuri; orecchie brinate con bordo ardesia; narici chiare; musello ardesia; mascelle robuste; corna rivolte verso l'alto a forma di libra, chiare all'attaccatura e scure verso la punta.*
- D) *anteriore: collo robusto; garrese armonico; spalle forti e ben attaccate; petto robusto e profondo; arti robusti; piedi con unghie robuste di colore ardesia.*
- E) *linea dorsale: incurvata verso il basso; lombi depressi.*
- F) *groppa: ampia stretta e spiovente; coda robusta con fiocco nero attacco alto.*
- G) *arti posteriori: leggermente falciati; cosce scarne; garretti esili; piedi normali; pastoie lunghe.*
- H) *caratteri sessuali: mammella leggermente pelosa; quarti avvicinati; capezzoli regolari; vene accentuate.*

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Registro anagrafico:

- *occhi chiari;*
- *musello nero;*
- *corna rivolte verso il basso;*
- *assenza di un piccolo ciuffo di peli rossastri sul sincipite;*
- *taglia e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.”*

Articolo 3 – ai sensi dell'art. 2 lett. b) del disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, approvato con D.M. n. 770 del 13.01.2009, sono riconosciute e descritte nelle “norme tecniche” le razze: **Blonde d'Aquitaine** e **Aberdeen Angus**. I relativi standards di razza sono riportati nell'allegato 1.

Roma, li - 5 AGO. 2010



**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**